

Codice A1715A

D.D. 9 marzo 2026, n. 248

Art. 17 l.r. 5/2018, Azienda Agri-Turistico-Venatoria (A.A.T.V.) "CAVAGLIA". Rinnovo della concessione e delle zone di addestramento ed allenamento cani.



ATTO DD 248/A1715A/2026

DEL 09/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 l.r. 5/2018, Azienda Agri-Turistico-Venatoria (A.A.T.V.) "CAVAGLIA".
Rinnovo della concessione e delle zone di addestramento ed allenamento cani.

Visti e viste:

l'articolo 16 della L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria";

il comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della Legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della Legge regionale 04 maggio 2012 n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la l.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale del 08.03.2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la deliberazione della Giunta regionale del 28.07.2020, n. 18-1757 e s.m.i. ad oggetto: "Legge regionale 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende Faunistico-Venatorie e delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie", parziale revoca delle Deliberazioni regionali del 20.07.1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. e del 08.03.2004, n. 15-11925;

la determinazione dirigenziale n. 281 del 05.11.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Cavaglià" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ettari 1598, ubicata nel Comune di Cavaglià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, a favore del Signor *omissis* fino al 31.01.2005;

la determinazione dirigenziale n. 282 del 31.08.1999 con la quale è stata istituita una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Cavaglià", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia, avente una superficie di ettari 45;

la determinazione dirigenziale n. 80 del 16.05.2001 con la quale è stato sostituito il concessionario Signor *omissis*, dimissionario, con il *omissis*;

la determinazione dirigenziale n. 279 del 09.11.2004 con la quale sono state rinnovate la concessione e la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, fino al 31.01.2007;

la determinazione dirigenziale n. 393 del 22.12.2006 con la quale sono state rinnovate:

- la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Cavaglià" di ettari 1598, ubicata nel Comune di Cavaglià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, a favore del Signor *omissis*, fino al 31.01.2016;
- la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia, avente una superficie di ettari 45, fino al 31.01.2016;

vista la determinazione dirigenziale n. 89 del 04.02.2011 con la quale è stata modificata la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, denominata "campo C1" da ettari 45 ad ettari 48, già esistente all'interno dell'azienda suddetta e sono state istituite due ulteriori zone, denominate rispettivamente "campo C2" di ettari 120 e "campo C3" di ettari 118, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale, per una superficie complessiva di ettari 286;

vista la determinazione dirigenziale n. 548 del 18.06.2012, di presa d'atto della nomina del Signor *omissis* a Presidente del Consorzio nonché concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "Cavaglià", pari ad ettari 1598, ubicata nel Comune di Cavaglià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, in sostituzione del *omissis*, dimissionario;

la determinazione dirigenziale n. 816 del 03.12.2015, con cui è stata rinnovata la concessione di azienda Agri-Turistico-Venatoria denominata "Cavaglià" di ettari 1598.00, ubicata nel Comune di Cavaglià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, a favore del Sig. *omissis*, fino al 31.01.2017;

sono state rinnovate le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, denominate rispettivamente "campo C1" di ettari 48.00, "campo C2" di ettari 120.00 e "campo C3" di ettari 118.00, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale, per una superficie complessiva di ettari 286.00, fino al 31.01.2017;

la determinazione dirigenziale n. 389 del 30.05.2016 di presa d'atto della nomina del Signor Stefano VITTORIO a Presidente del Consorzio, nonché a Concessionario dell'azienda Agri-Turistico-Venatoria denominata "Cavaglià" di ettari 1598.00, ubicata nel Comune di Cavaglià e

ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, in sostituzione del Sig. *omissis*, dimissionario;

la determinazione dirigenziale n. 1186 del 02.12.2016 con cui:

- è stata rinnovata la concessione dell'azienda Agri-Turistico-Venatoria "Cavaglià" di ettari 1598.00, ubicata nel Comune di Cavaglià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, rappresentata dal Signor Stefano VITTORIO, fino al 31.01.2026;
- sono state rinnovate, all'interno della suddetta azienda Agri-Turistico-Venatoria, le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, denominate rispettivamente "campo C1" di ettari 48.00, "campo C2" di ettari 120.00 e "campo C3" di ettari 118.00, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale, per una superficie complessiva di ettari 286.00, fino al 31.01.2026;

la determinazione dirigenziale n. 829 del 29.09.2023 con la quale si è rettificato, la superficie dell' A.A.T.V. CAVAGLIA' da ettari 1.598,0000 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 1186 del 02.12.2016 a ettari 2.194,2394 di cui ettari 1.736,2984 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024;

si sono rettificate le superfici delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la ZAC denominata C1 da ettari 48,0000 a ettari 56,7415, la ZAC denominata C2 da ettari 120,0000 a ettari 182,3988, la ZAC denominata C3 da ettari 118,0000 a ettari 143,4161;

l'istanza Protocollo SIAP-00259955 del 29.09.2025 con la quale il Concessionario Sig. Stefano VITTORIO, ha richiesto:

- il rinnovo della concessione dell'A.A.T.V. "CAVAGLIA'" di complessivi ettari 2.194,2394 in capo al Sig. Stefano VITTORIO;
- il rinnovo delle concessioni delle 3 zone di addestramento, allenamento e prova dei cani da caccia di tipo C con facoltà di sparo sempre in capo al Sig. Stefano VITTORIO;

la richiesta della documentazione antimafia inviata in data 24.10.2025 P. 0234220, dal Settore Conservazione e Gestione fauna selvatica e acquicoltura;

la determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente, energia e territorio, Settore Biodiversità e aree Naturali n. 1154/A1601D/2025 del 19.12.2025 con la quale l'Ente esprime che lo screening di Valutazione di Incidenza dell'attività "Rinnovo della concessione dell'Azienda Agri-Turistica-Venatoria Cavaglià", in comune di Cavaglià (BI), proposto dall' A.A.T.V. Cavaglià, rispetto alla ZSC IT 1130004 "Lago di Bertignano (Viverone) e stagno presso la str. per Roppolo", ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i, si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione di Incidenza Appropriata.

Oltre alle prescrizioni generali, si richiede al concessionario, nella sopracitata determinazione, di ricevere entro il 30 agosto 2026 la documentazione fotografica che attesti il posizionamento delle tabelle indicanti il limite oltre il quale non è possibile usare munizionamento al piombo.

i verbali dei sopralluoghi ispettivi effettuati il 24.11.2025, il 15.12.2025 e il 04.02.2026 sottoscritti dai funzionari incaricati e conservati agli atti del Settore;

la nota protocollo SIAP-00028603 del 24.02.2026, riferita al verbale di assemblea del 22.02.2026, che modifica la scadenza del Consorzio da dieci a nove anni, rinnovabili di nove anni in nove anni;

il verbale istruttorio del funzionario incaricato in data 06.03.2026 e conservato agli atti d'ufficio;

i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 241 del 07.08.1990, con la sopra citata DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle Aziende Faunistico-Venatorie – A.F.V. - e delle Aziende Agri-Turistico-Venatorie – A.A.T.V.");

la scheda n. 323 dell'allegato A della DGR 20-6877 del 15.05.2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della DGR n. 15-4621 del 04.02.2022, che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii., recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

la DGR n. 3-2182 del 31.01.2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 09.06.2021, convertito in Legge n. 113 del 06.08.2021" ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della l.r. n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 14 del 14.10.2014, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR n. 20-6877 del 15.05.2023;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25.01.2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- " l.r. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";

- " Artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e ss.mm.ii.;
- " D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- " Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- " Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- " l.r. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di rinnovare la concessione dell' A.A.T.V. "Cavaglià" di complessivi ettari 2.194,2394 di cui ettari 1.736,2984 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), ubicata nel Comune di Cavaglià e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Biella, a favore del Signor Stefano VITTORIO Concessionario e Presidente del Consorzio, fino al 31.01.2035;
- di rinnovare, all'interno della suddetta Azienda Agri-Turistico-Venatoria, le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C denominate rispettivamente "campo C1" di ettari 56.7415, "campo C2" di ettari 182.3988 e "campo C3" di ettari 143.4161, per una superficie complessiva di ettari 382,5564, fino al 31.01.2035, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e germano reale;
- di definire che il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004, nella l.r. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella presente determinazione dirigenziale e nelle determinazioni dirigenziali n. 281 del 05.11.1998, n. 816 del 03.12.2015, n. 1186 del 02.12.2016, n. 829 del 29.09.2023, e 1154/A1601D/2025 del 19.12.2025 della Direzione Ambiente, Energia e territorio, Settore Biodiversità e Aree Naturali.

di richiamare altresì che il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione.

In particolare, si rammenta che:

- i confini dell'Azienda agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO-VENATORIA".

Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

- i confini delle ZAC devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali recanti la dicitura, a seconda del tipo di zona istituita: "A.A.T.V. – Zona addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo 1), 2), oppure 3) (Art. 14 l.r. 5/2018)".

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Biella e all'ATCBI1, nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto